

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XXXVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedo:		
PRESIDENTE	301	
Per una eccezione di incostituzionalità della seduta della Commissione:		
CAPALOZZA	301	
PRESIDENTE	302	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Attribuzione del titolo, di «ingegnere topografo» ai diplomati delle sezioni geodetiche dei Politecnici ex austro-ungarici, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 74 del regolamento professionale degli ingegneri. (762)	302	
PRESIDENTE	302, 303	
FUMAGALLI, <i>Relatore</i>	302	
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	303	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Aumento della tassa dovuta agli archivi notarili per gli atti ricevuti od autenticati dai notai e soggetti a registrazione (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (991)	303	
PRESIDENTE	303	
FUMAGALLI, <i>Relatore</i>	304	
		PAG.
FODERARO		304
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>		304
Votazione segreta:		
PRESIDENTE		304
<hr/>		
La seduta comincia alle 10.30.		
SCALFARO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta.		
(<i>È approvato</i>).		
Congedo.		
PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Borioni.		
Per una eccezione di incostituzionalità della seduta della Commissione.		
CAPALOZZA. Chiedo di parlare per una questione pregiudiziale.		
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.		
CAPALOZZA. Mi corre l'obbligo di sollevare eccezione di incostituzionalità per la convocazione della Commissione in sede legislativa, non avendo ancora il Governo ottenuto la fiducia da parte delle Camere.		

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1950

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, su questa questione pregiudiziale l'Assemblea plenaria si è già pronunciata nella seduta del 2 febbraio. La pregiudiziale, pertanto, è improponibile in questa sede.

Sarà comunque dato atto, onorevole Capalozza, di questa sua dichiarazione nel resoconto della presente seduta.

Discussione del disegno di legge: Attribuzione del titolo di «ingegnere topografo» ai diplomati delle sezioni geodetiche dei Politecnici ex austro-ungarici, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 74 del regolamento professionale degli ingegneri. (762).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione del titolo di «ingegnere topografo» ai diplomati delle sezioni geodetiche dei Politecnici ex austro-ungarici, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 74 del regolamento professionale degli ingegneri ».

Il relatore, onorevole Fumagalli, ha facoltà di svolgere la relazione.

FUMAGALLI, *Relatore*. Allorché con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, vennero annessi allo Stato italiano i territori già facenti parte della cessata monarchia austro-ungarica, il patrio legislatore dovette preoccuparsi del trattamento di una particolare categoria di professionisti, che ereditava dall'ordinamento austro-ungarico, e cioè di quei geometri i quali avevano frequentato e superato un corso di scuole superiori presso le sezioni geodetiche dei politecnici.

E coll'articolo 74 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, regolò la materia statuendo:

che i geometri i quali avevano compiuto questi studi superiori, avessero il titolo qualificato di *geometri civili*;

che potessero essere iscritti negli Albi degli ingegneri, ma compresi in uno speciale elenco supplementare e transitorio;

che potessero esercitare oltre alle mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) altresì tutte quelle altre che sono distintamente elencate nello stesso articolo 74.

Il disegno di legge in esame propone che i professionisti sopra menzionati, pur mantenendo invariate le stesse mansioni, siano autorizzati a valersi del titolo di ingegnere topografo, in luogo di quello di geometra civile, e vengano iscritti nell'albo principale degli ingegneri, abolendosi l'elenco supplementare.

Lo studio del disegno di legge sottoposto al nostro esame ci porta sopra un terreno particolarmente delicato, riguardante il conferimento e la tutela dei titoli professionali ed accademici, nel quale si sono dimostrati particolarmente rigorosi i consigli degli ordini degli ingegneri, i quali hanno costantemente reagito contro l'uso del titolo di ingegnere che in Italia si facesse da coloro che tale titolo avessero conseguito all'estero attraverso corsi di studio assai meno severi di quelli che in Italia si richiedono.

E procedendo quindi con quella prudenza e circospezione che la delicatezza del tema consiglia, non appaiono sempre e pienamente persuasivi alcuni degli argomenti a favore, che si ricavano dalla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge.

E così non persuade anzitutto l'argomento che, essendo i geometri civili iscritti all'albo degli ingegneri, per quanto in speciali elenchi supplementari, mal si addice loro questa qualifica di geometri, dal momento che l'articolo 74 del citato decreto loro attribuisce mansioni che eccedono quelle del semplice geometra.

E non persuade perché, se si esaminano queste mansioni, si ravvisa agevolmente che esse sono pur sempre vicine a quelle del geometra, quanto lontane da quelle dell'ingegnere, della cui vasta sfera di competenza esse sfiorano soltanto un settore.

E neanche per verità persuade la trovata di quel titolo differenziato «ingegnere topografo», applicato per chi si trova ad un grado di inferiorità rispetto all'ingegnere non qualificato.

Il titolo professionale od accademico non si presta a rivestire dei surrogati. Un professionista che sia ad un livello alquanto superiore al geometra, e che possa qualificarsi ingegnere topografo, ha schiusa davanti a sé la possibilità, ed è esposto alla facile tentazione, di farsi gabellare per ingegnere *in toto*, e quindi di battere l'ingegnere in concorrenza con la facile arma delle più modeste tariffe.

Anche l'accenno che il disegno di legge riguarda un modico numero di professionisti, una diecina in tutto, è argomento che può essere ritorto, perché ci si domanda se, trattandosi solo di dieci persone, vale la pena di varare una legge *ad hoc*, o se non era meglio lasciare nella situazione in cui si trovava ormai da 25 anni questa sparuta schiera di professionisti, destinata ad estinguersi e non più rinnovabile, perché originata da un ordinamento che ha cessato di aver vigore.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1950

Ma se tutto ciò appar vero e non privo di efficacia persuasiva in tesi assoluta, soccorrono però in via relativa altre considerazioni che militano validamente per l'accoglimento del disegno di legge:

a) anzitutto occorre tener presente che il disegno di legge riguarda unicamente i cosiddetti geometri civili che si trovavano nei territori già appartenenti alla monarchia austro-ungarica, ed annessi allo Stato italiano con le leggi sopra mentovate. Abbiamo quindi una limitazione e in ragione di territorio, e in riguardo ai soggetti;

b) secondo l'ordinamento austro-ungarico, rispettato dalla legislazione italiana al tempo della annessione, il titolo di ingegnere veniva riconosciuto non soltanto a coloro che avevano conseguito la laurea in ingegneria, come si pratica in Italia, ma altresì a coloro che erano stati licenziati presso la scuola superiore di agronomia di Vienna, o presso le scuole superiori montanistiche, o scuole superiori equiparate.

Il titolo di ingegnere era quindi nell'ordinamento austriaco piuttosto declassato rispetto alla regolamentazione italiana, in quanto esteso anche ad agronomi e periti montani, purché usciti da scuole superiori.

Ed a queste categorie di professionisti, la legislazione italiana che ha regolato i rapporti all'atto della annessione, ha conservato il titolo di ingegnere.

c) in correlazione, anche quei geometri che sono contemplati nel disegno di legge, appunto perché avevano compiuto gli studi presso scuole superiori (sezioni geodetiche di politecnici) potevano, secondo l'ordinamento austriaco, ottenere, a domanda, di valersi del titolo di ingegnere.

Ora non si può disconoscere che col trattamento loro fatto dalla legislazione italiana essi subirono una minorazione, non essendo più qualificati come ingegneri, ma come geometri civili.

Mentre a noi italiani può sembrare sconveniente che un geometra, per quanto siasi perfezionato con un corso di studi superiori, si possa chiamare ingegnere, negli ambienti invece delle provincie redente, suona ingiustizia che, mentre agronomi e periti forestali che abbiano percorso studi superiori sono qualificati ingegneri, dello stesso titolo non possano valersi i geometri che al pari dei primi hanno compiuto studi superiori. Si tratta di un criterio di relatività che non può essere pretermesso.

E poiché quindi si verte in una disparità di trattamento, che ha suscitato vivo malcon-

tento presso luoghi e popolazioni particolarmente care al cuore degli italiani, ancorché tardivo, sarà sempre plausibile il porvi riparo.

Tanto più che al disegno hanno dato la loro approvazione non soltanto i consigli degli ordini degli ingegneri delle provincie redente (il che ben si spiega dopo quanto fu detto), ma anche il consiglio nazionale degli ingegneri: il che dimostra che mentre egli è costante e rigido tutore del titolo di ingegnere in tutto il resto d'Italia, per le provincie redente invece è il primo a riconoscere e ad usare eguale rigore, dovendosi rispettare in via transitoria i titoli acquisiti derivanti da un preesistente diverso ordinamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Il Governo ha nulla da aggiungere?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo prega la Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico, che è del seguente tenore:

ARTICOLO UNICO.

« L'elenco speciale supplementare e transitorio di cui all'articolo 74 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, è soppresso.

« I geometri civili autorizzati delle nuove provincie compresi nel predetto elenco sono iscritti, con titolo di « ingegnere topografo », negli albi degli ingegneri dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, numero 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

« Resta ferma la delimitazione dell'attività professionale contenuta nel terzo comma del citato articolo 74 ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Aumento della tassa dovuta agli archivi notarili per gli atti ricevuti od autenticati dai notai e soggetti a registrazione. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (991).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della tassa dovuta agli archivi notarili per gli atti ricevuti od autenticati dai notai e soggetti a registrazione », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Fumagalli, relatore, ha facoltà di riferire.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1950

FUMAGALLI, *Relatore*. Fino ad ora, onorevoli colleghi, il cliente che si recava dal notaio per la rogazione di un atto, si vedeva esposta fra le competenze notevoli annotate in margine, oltre all'importo degli onorari, una percentuale aggiuntiva nella misura del dieci per cento, segnata con la voce «tassa di archivio».

Ciò in applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, del seguente tenore:

« Per ogni atto ricevuto od autenticato dal notaio, che sia soggetto a registrazione, è dovuto all'archivio notarile del distretto a carico delle parti, una tassa pari ad un decimo dell'onorario stesso ».

Col disegno di legge in esame si propone di aumentare questa tassa del 150 per cento: provvedimento di cui non si può disconoscere la gravità, e le prevedibili ripercussioni nel ceto dei notai e nell'ambito dei loro clienti; poiché se, fino ad oggi, per un atto che importasse, ad esempio, mille lire di onorario, le parti dovevano corrispondere cento lire di tassa di archivio, con la adozione del proposto disegno, dovranno pagare lire 250.

Può sorprendere che la tassa nella misura del 10 per cento, già ritenuta sufficiente a coprire le spese di archivio, si dimostri ora inadeguata ed in così grave misura.

La ragione della sperequazione, dipendente da diverse cause (il mancato aggiornamento delle tariffe notarili e delle connesse tasse di archivio, la circostanza che queste ultime sono ancora ragguagliate ai valori originari degli atti divenuti irrisori per l'intervenuta svalutazione della moneta), lascia ritenere che una razionale soluzione del problema si avrà soltanto con la elaborazione della nuova tariffa notarile, nella quale si potrà anche opportunamente provvedere perché onorari, diritti e tasse non abbiano ad incidere in modo sproporzionato sopra gli atti aventi un oggetto di minor valore economico.

Ma con questa onesta ammissione il Ministero fa presente che questo aggiornamento delle tariffe richiederà ancora un certo tempo, mentre siamo in presenza di uno stato deficitario, della Amministrazione autonoma degli archivi notarili, così grave che reclama immediate misure.

Il passivo della Amministrazione, aumentato nella impressionante misura di circa 4 milioni di lire al mese, superava alla data del 31 maggio 1949 complessivamente i 134 milioni, mentre il suo debito verso la cassa del notariato è salito a 40 milioni, aggravati dal servizio degli interessi passivi.

Per queste ragioni così gravi ed urgenti, il disegno di legge ha già ottenuto i suffragi del Senato.

Devo però aggiungere che durante questa stessa seduta, venni chiamato dall'onorevole Rocco, che credo sia il solo deputato che eserciti la professione di notaio, il quale mi chiese che si rinviasse la discussione di questo disegno di legge, per dargli tempo di compilare e farmi pervenire osservazioni in proposito, che reputo importanti.

FODERARO. Propongo formalmente un breve rinvio dell'esame del disegno di legge.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Prego la Commissione di considerare l'urgenza del provvedimento, e quindi di approvarlo rapidamente. Come l'onorevole relatore ha detto, il disavanzo dell'amministrazione autonoma degli archivi notarili è notevolissimo e l'aumento proposto è di gran lunga inferiore a quello che la situazione dell'ente avrebbe comportato. Infatti, in un primo tempo, si era pensato ad un aumento della tassa del 300 per cento.

D'altra parte io terrò senz'altro presenti i suggerimenti dati dall'onorevole relatore per un esame della situazione da un punto di vista più generale, specialmente in relazione all'adeguamento della tassa di copia al valore attuale della moneta. Assicuro che questo esame e in particolare questo adeguamento saranno fatti con sollecitudine; nondimeno prego la Commissione di prendere in esame questo disegno di legge senza alcun rinvio, anche perché il tesoro ha dovuto recentemente concedere un anticipo di 80 milioni alla cassa notarile, appunto per la situazione addirittura disperata in cui essa versa.

FODERARO. Mi permetto insistere sulla mia proposta di rinvio; e, alle ragioni già esposte dall'onorevole relatore, ne aggiungo un'altra: la Commissione manca, in questo momento, degli elementi necessari per poter giudicare di un provvedimento che è veramente grave e che, d'altra parte, non rappresenta la via maestra per ottenere lo scopo che ci si prefigge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio.

(E approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nel corso della seduta.

(Segue la votazione).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1950

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Attribuzione del titolo di « ingegnere topografo » ai diplomati delle sezioni geodetiche dei Politecnici ex austro-ungarici, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 74 del regolamento professionale degli ingegneri » (762).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	18
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Baresi, Bennani, Bettiol Giuseppe, Bianco, Bruno, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Caccuri, Camposarcuno, Capalozza, Colitto, Concetti, Corsanego, Facchin, Farini, Fietta, Foderaro, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, Lecciso, Liguori, Marzi, Maxia, Murdaca, Paolucci, Ricci Giuseppe, Rocchetti, Scalfaro e Vigo.

È in congedo:

Borioni.

La seduta termina alle 11.